

Delibera n° 1828

Estratto del processo verbale della seduta del
5 ottobre 2018

oggetto:

LR 10/1998 - INCREMENTO DEI POSTI LETTO CONVENZIONABILI PREVISTI PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DALLE "LINEE DI GESTIONE 2018" E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA LORO ATTRIBUZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane) con la quale, tra l'altro, all'articolo 3 si prevede il perseguimento dell'omogeneità territoriale dell'offerta di servizi, con particolare riferimento all'assistenza residenziale per non autosufficienti, anche attraverso una omogenea ripartizione delle risorse sul territorio regionale;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria);

Visto altresì il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, con il quale è stato emanato il "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani", così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2017, n. 290;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 14 aprile 2015, n. 672, con la quale è stato tra l'altro stabilito:

- il fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50 della legge regionale 17/2014 (fabbisogno posti letto convenzionabili);
- che il fabbisogno di posti letto convenzionabili costituisce il valore massimo al quale tendere gradualmente dopo il rilascio dei nuovi atti autorizzativi e compatibilmente con le risorse disponibili;
- che, fino al completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali previsto dall'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008 n.17 (legge finanziaria 2009), il numero dei posti letto convenzionati con le Aziende sanitarie non possa essere aumentato;

Preso atto che il processo di riclassificazione di cui al titolo X del D.P.Reg. 144/2015 si conclude entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.P.Reg. 290/2017;

Vista la deliberazione n. 185 del 2 febbraio 2018 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva le Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018 (d'ora in poi "Linee di gestione 2018");

Preso atto che nelle predette Linee di gestione 2018, la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, di aumentare il numero dei posti letto convenzionabili di 494 unità, attribuiti alle Aziende sanitarie nel modo seguente:

- all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste 127 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" 165 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" 158 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 33 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" 11 posti letto convenzionabili aggiuntivi;

Preso atto, altresì, che nelle Linee di gestione 2018, la Giunta regionale ha stabilito che la Regione definisce i criteri di priorità con i quali le Aziende sanitarie stipulano gli accordi contrattuali per l'assegnazione dei suddetti posti aggiuntivi;

Vista la deliberazione n. 429 del 2 marzo 2018 con cui la Giunta regionale ha, tra l'altro, precisato che i 494 posti letto aggiuntivi, di cui alle Linee di gestione 2018, vanno contrattualizzati successivamente alla data di conclusione del processo di riclassificazione di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Regione 144/2015, fatto salvo per i posti letto rientranti nella programmazione regionale degli investimenti regolarmente autorizzati all'esercizio che possono essere contrattualizzati anche prima della conclusione del predetto processo di riclassificazione;

Rilevato che, nonostante l'aumento dei posti letto convenzionabili stabilito con le Linee di gestione 2018, non è assicurata un'adeguata omogeneità sul territorio regionale rispetto al fabbisogno di posti letto convenzionabili definito con DGR 672/2015;

Rilevato, altresì, che la maggior carenza è riscontrabile nei territori dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana - Isontina";

Ritenuto, sulla base delle risorse attualmente disponibili, di poter ridurre questa disparità fino a garantire su ogni territorio aziendale una copertura del fabbisogno di posti letto convenzionabili di cui alla DGR 672/2015 non inferiore al 90%;

Ritenuto, pertanto, di aumentare ulteriormente i posti letto convenzionabili aggiuntivi di 243 unità ad integrazione dell'offerta di posti letto nei territori delle predette Aziende sanitarie, da distribuire nel modo seguente:

- all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ulteriori 163 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ulteriori 80 posti letto convenzionabili aggiuntivi;

Preso atto che in conseguenza dei suddetti incrementi i posti letto convenzionabili aggiuntivi ammontano complessivamente a 737 unità (comprensive degli eventuali convenzionamenti già effettuati ai sensi del richiamato disposto di cui alla DGR 429/2018) così suddivisi:

- all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste 290 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" 245 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" 158 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 33 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
- all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" 11 posti letto convenzionabili aggiuntivi;

Ritenuto che, ferma restando la facoltà dell'azienda di verificare l'adeguatezza qualitativa del servizio offerto, gli accordi contrattuali per l'assegnazione dei suddetti posti letto aggiuntivi vadano stipulati con le residenze per anziani non autosufficienti riclassificate ai sensi del Titolo X del decreto del Presidente della Regione 144/2015 e aventi dei posti letto in uno o più nuclei strutturali di tipologia N3 di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del predetto decreto;

Ritenuto che le Aziende sanitarie debbano provvedere a convenzionare prioritariamente i posti letto aggiuntivi con le residenze rientranti nella programmazione regionale degli investimenti;

Ritenuto, che gli eventuali posti aggiuntivi residui debbano essere assegnati dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti mediante una procedura a bando;

Ritenuto, altresì, che tali posti aggiuntivi residui:

- debbano essere attribuiti alle strutture che abbiano un'offerta di posti letto di tipologia N3 già autorizzata alla data della presente deliberazione, nonché a quelle che alla medesima data abbiano ottenuto dalla Regione, nell'ambito del processo di riclassificazione, il parere di ammissibilità di un progetto di adeguamento che preveda, entro un anno dalla data di conclusione del processo di riclassificazione, l'aggregazione di diverse unità di offerta già autorizzate al fine di realizzare una residenza per anziani non autosufficienti di 2° o 3° livello;
- debbano essere attribuiti alle singole strutture in modo da garantire che, in ciascuna di esse, venga assicurata una percentuale omogenea di copertura del totale dei posti letto di tipologia N3 della stessa. Ogni struttura già convenzionata può sottoscrivere convenzioni per nuovi posti letto solo qualora tutti gli altri partecipanti al bando raggiungano la percentuale di copertura ad essa già assicurata dalle convenzioni in essere. Sono comunque fatte salve le convenzioni già in atto che comportino il superamento di tale percentuale;

Ritenuto, altresì, di precisare che le Residenze per anziani assegnatarie dei posti letto aggiuntivi, al momento della sottoscrizione dell'accordo contrattuale di assegnazione dei posti letto in questione, devono garantire lo standard di personale previsto dal decreto del Presidente della Regione 144/2015 per i nuclei strutturali di tipologia N3;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di aumentare i posti letto convenzionabili aggiuntivi previsti dalle "Linee di gestione 2018" di 243 unità ad integrazione dell'offerta di posti letto nei territori dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", da distribuire nel modo seguente:

- all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ulteriori 163 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
 - all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ulteriori 80 posti letto convenzionabili aggiuntivi.
- 2.** Di prendere atto che, in conseguenza dell'incremento di cui al punto 1., i posti letto convenzionabili aggiuntivi ammontano complessivamente a 737 unità (comprensive degli eventuali convenzionamenti già effettuati ai sensi del disposto di cui alla DGR 429/2018 richiamato in premessa) così suddivise:
- all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste 290 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
 - all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" 245 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
 - all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" 158 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
 - all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 33 posti letto convenzionabili aggiuntivi;
 - all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" 11 posti letto convenzionabili aggiuntivi.
- 3.** Di stabilire che, ferma restando la facoltà dell'azienda di verificare l'adeguatezza qualitativa del servizio offerto, gli accordi contrattuali per l'assegnazione dei suddetti posti letto aggiuntivi vadano stipulati con le residenze per anziani non autosufficienti riclassificate ai sensi del Titolo X del decreto del Presidente della Regione 144/2015 e aventi dei posti letto in uno o più nuclei strutturali di tipologia N3 di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del predetto decreto.
- 4.** Di stabilire che le Aziende sanitarie provvedano a convenzionare prioritariamente i posti letto aggiuntivi con le residenze rientranti nella programmazione regionale degli investimenti.
- 5.** Di stabilire che gli eventuali posti aggiuntivi residui debbano essere assegnati dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti mediante una procedura a bando.
- 6.** Di stabilire che i posti aggiuntivi residui di cui al punto 5:
- debbano essere attribuiti alle strutture che abbiano un'offerta di posti letto di tipologia N3 già autorizzata alla data della presente deliberazione, nonché a quelle che alla medesima data abbiano ottenuto dalla Regione, nell'ambito del processo di riclassificazione, il parere di ammissibilità di un progetto di adeguamento che preveda, entro un anno dalla data di conclusione del processo di riclassificazione, l'aggregazione di diverse unità di offerta già autorizzate al fine di realizzare una residenza per anziani non autosufficienti di 2° o 3° livello;
 - debbano essere attribuiti alle singole strutture in modo da garantire che, in ciascuna di esse, venga assicurata una percentuale omogenea di copertura del totale dei posti letto di tipologia N3 della stessa. Ogni struttura già convenzionata può sottoscrivere convenzioni per nuovi posti letto solo qualora tutti gli altri partecipanti al bando raggiungano la percentuale di copertura ad essa già assicurata dalle convenzioni in essere. Sono comunque fatte salve le convenzioni già in atto che comportino il superamento di tale percentuale.
- 7.** Di precisare che le Residenze per anziani assegnatarie dei posti letto aggiuntivi, al momento della sottoscrizione dell'accordo contrattuale di assegnazione dei posti letto in questione, devono garantire lo standard di personale previsto dal decreto del Presidente della Regione 144/2015 per i nuclei strutturali di tipologia N3.
- 8.** Di stabilire che la competente Direzione centrale provvederà a fornire indicazioni alle Aziende sanitarie per l'applicazione uniforme dei criteri di cui al punto 6.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE